

(N. 2202)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1957

Trattamento economico del personale aggregato degli istituti  
di prevenzione e di pena.

ONOREVOLI SENATORI. — In attuazione dell'articolo 2, n. 12, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, è stato disposto, con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 10, il conglobamento *parziale* del trattamento economico del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena. Anche il *conglobamento totale* e la relativa progressione periodica del trattamento economico si sarebbero dovuti disporre, in base al citato articolo, con decreto presidenziale nel termine prestabilito.

Poichè a ciò non si è provveduto e occorre ora provvedere con legge, si è redatto l'unito disegno di legge, che riguarda solo la progressione periodica del trattamento economico mediante scatti non limitati, perchè, non fruendo detto personale di indennità di funzione o di assegno perequativo, le retribuzioni tabellari iniziali rimangono uguali a quelle previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, sono sostituite con la tabella unica allegata alla presente legge.

Le misure delle retribuzioni di cui alla predetta tabella unica si riferiscono alla posizione iniziale dei singoli gruppi indicati nella tabella medesima. Tali retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nel gruppo, senza demerito, del personale interessato.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al secondo comma del presente ar-

ticolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel gruppo di appartenenza ed alle altre eventuali particolari circostanze che, a termini delle disposizioni in vigore, possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione al 1° luglio 1956.

## Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono estese, in quanto applicabili, al personale aggregato.

## Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

## Art. 4.

La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1956.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA UNICA DELLE RETRIBUZIONI ANNUE LORDE  
DEL PERSONALE AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

GRUPPI	Sanitari	Cappellani	Suore	Maestri ed insegnanti diversi	Farmacisti e veterinari
I . . . . .	316.800	294.000	315.600	294.000	295.200
II . . . . .	339.600	315.600	326.400	327.600	354.000
III . . . . .	361.200	326.400	338.400	351.600	363.600
IV . . . . .	381.600	338.400	351.600	—	—
V . . . . .	399.600	351.600	—	—	—
VI . . . . .	422.400	370.800	—	—	—
VII . . . . .	464.400	—	—	—	—
VIII . . . . .	507.600	—	—	—	—
IX . . . . .	548.400	—	—	—	—